



SENT. 174/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA Presidente

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Dott.ssa Erika GUERRI I Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 54629 del registro di

segreteria

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia n.

59/2018, depositata il 27/3/2018

proposto da:

OMISSIS - c.f. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS rappresentato e

difeso dall'Avv. Andrea Lippi c.f. LPPNDR72E18H501X – FAX

0637354150 – PEC. andrealippi@ordineavvocatiroma.org, presso lo

studio del quale in Roma via A. Baiamonti, n. 4, è elettivamente

domiciliato

nei confronti di

SENT. 174/2021

MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della Previdenza

Militare e della Leva, rappresentato in proprio, con sede legale in Roma,

viale dell'Esercito, 186

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 20 maggio 2021, svolta con l'assistenza del segretario Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci ed omessa, con il consenso delle

parti, la relazione sui fatti di causa da parte del relatore Cons. Roberto Rizzi,

l'Avv. Simonetta Marchetti, in sostituzione dell'Avv. Andrea Lippi in

rappresentanza dell'appellante, e la Dott.ssa Marina Propersi, in

rappresentanza del Ministero della Difesa.

FATTO

Con sentenza n. 59/2018, depositata il 27/3/2018, non notificata, la Sezione

Giurisdizionale per la Regione Lombardia respingeva il ricorso promosso

dall'ex militare di leva, alle armi dal 17/6/1997 al 2/6/1998, in congedo per

riforma, avverso il provvedimento del Ministero della Difesa del 22/3/2016,

n.15. Con tale provvedimento, detto Ministero aveva riconosciuto al

OMISSIS, già titolare di trattamento di 8^a ctg tab A per anni 4 rinnovabili (dal

2/6/1998 al 1/6/2002) per «*esiti invalidanti di frattura biossea gamba DX con*

residui difetti riparativi a livello tibiale», il trattamento di tabella B per anni

4, sulla base di parere della CMO di Milano 27/6/2002 n.539 che aveva

ritenuto che l'infermità patita a causa del servizio aveva subito un'evoluzione

migliorativa.

Più in dettaglio, l'azione era stata intentata nel reputato presupposto che,

essendo la patologia riscontrata nel 2002 identica a quella ascritta ad 8^a ctg

tab A, spettasse, in sede di rinnovo, il trattamento vitalizio in via automatica.

La Corte territoriale, recependo le risultanze dell'approfondimento istruttorio svolto coinvolgendo l'UML del Ministero della Salute, perveniva alla conclusione secondo cui era corretta la valutazione compiuta nel 2002.

Avverso tale decisione proponeva appello il OMISSIS deducendo la *«Violazione dell'art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, falsa ed errata applicazione dell'art. 149 disp. att. c.c. e violazione degli art. 67, 68 e 70 del D.P.R. 1092/73 e ss. mod., nonché dell'art. 5 della L. 9/80»*.

Ad opinione dell'appellante, con il ricorso era stato esclusivamente chiesto il riconoscimento della permanenza dell'infermità già pensionata in tab. A, in modo da poter fruire degli effetti automatici previsti dall'art. 5, comma 2, della l. 26/1/1980, n. 9, rubricata *“Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875, e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 91”* (a tenore del quale *«Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella B annessa al decreto stesso. Ove la menomazione non venga più riscontrata, ovvero risulti non classificabile, non compete, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento»*).

Senonché, il giudice di prime cure, asseritamente travisando le richieste

SENT. 174/2021

attoree, aveva compiuto una valutazione, non già riferibile all'epoca della scadenza del trattamento temporaneo, ma all'attualità e proceduto ad una valorizzazione dell'evoluzione migliorativa che la patologia aveva avuto nel corso di un arco temporale ultradecennale.

In definitiva, censurava non il merito della decisione, ma il fatto che la soluzione interpretativa resa «non poteva avvenire sia in quanto non applicabile l'art. 149 disp. att. c.p.c., sia in quanto il petitum del ricorso non era una valutazione della situazione dell'arto al 2017».

Chiedeva, conseguentemente, l'annullamento della sentenza con il rinvio degli atti al primo giudice per nuova valutazione di merito in termini di permanenza dell'infermità già ascritta alla 8^a cat. della tab. A alla data della visita presso la CMO del 2002.

In data 30/4/2021, si costituiva il Ministero della Difesa auspicando in via prioritaria, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto a censura di questione di fatto e, in subordine, il rigetto del medesimo non ricorrendo i presupposti della violazione delle norme richiamate con la conferma della sentenza impugnata.

In particolare, l'appellato, dopo aver chiarito che l'art. 68 del d.P.R. n.1092/1973, come novellato dall'art.5 della legge n. 9/1980, non prevede alcuna automaticità della conversione, allo scadere del periodo fissato dalla Commissione Medica, dell'assegno privilegiato temporaneo rinnovabile, ma prevede l'accertamento dell'entità invalidante, alla scadenza di detto periodo, dell'affezione compensata con assegno rinnovabile, in quanto non stabilizzata in sede di prima ascrizione tabellare, evidenziava che non vi era sovrapposibilità tra il quadro nosologico riscontrato dalla C.M.O. di Milano

SENT. 174/2021

in sede di prima visita nel 1998 e quello rilevato in sede di accertamenti sanitari per rinnovo nel 2002.

Inoltre, escludeva che il primo giudice fosse incorso nella falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. considerando l'entità invalidante dell'affezione lamentata con riferimento alla data di espletamento delle operazioni peritali svolte nel 2017 anziché alla data di scadenza dell'assegno privilegiato (02/06/2002): la valutazione medico legale compiuta in corso di giudizio (peraltro con la partecipazione di medico specialista in ortopedia), infatti, aveva riguardato la complessiva patologia del OMISSIS, sia al 2002 che all'epoca di effettuazione degli approfondimenti istruttori e l'evoluzione del quadro patologico era stata considerata solo a conferma dell'esattezza della classifica operata nel 2002.

In definitiva, l'appellato riteneva che le censure fossero meramente strumentali a provocare un riesame del merito della controversia sotto il profilo della questione di fatto del riconoscimento dell'ascrivibilità a categoria di pensione della patologia contratta dall'odierno appellante alla scadenza dell'assegno tabellare rinnovabile.

All'udienza del 20/5/2021, il difensore dell'appellante ed il rappresentante del Ministero appellato ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti, svolgendone i motivi.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

L'appello è inammissibile

L'art. 170 c.g.c., in continuità con quanto precedentemente previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con legge 14 gennaio

1994, n. 19, prevede che *«Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto.*

Inoltre, qualifica, in maniera esplicita, come questioni di fatto (*«Costituiscono questioni di fatto quelle relative [...]»*), implicitamente precludendo la proponibilità di pertinenti motivi di gravame, quelle relative a dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relativi alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

Nella vicenda in esame, ancorché la doglianza sia stata formulata evocando asserite violazioni di legge, in realtà, la questione avversata attiene alla non condivisa classificazione dei postumi della frattura, dopo la fruizione dell'assegno rinnovabile di ottava categoria per quattro anni.

Ed infatti, l'auspicata pensione vitalizia avrebbe potuto essere riconosciuta, in base al disposto dell'art. 68, comma 2, d.P.R. 1092/1973, solo nell'eventualità in cui, alla scadenza del trattamento temporaneo, i postumi della lesione fossero risultati ancora ascrivibili ad una delle categorie della Tab. A.

In altri termini, l'accesso alla pensione a vita non richiedeva solo la riscontrata permanenza di uno stato patologico riconducibile al medesimo stato patologico che aveva dato luogo alla concessione dell'assegno tabellare rinnovale (*«esiti invalidanti di frattura biossea di gamba dx con residui difetti riparativi a livello tibiale»*), ma presupponeva che la patologia avesse avuto, nel tempo della fruizione di detto assegno, un'evoluzione infausta, tale da comportarne l'ulteriore ascrizione ad una delle categorie della Tab. A.

Tale condizione, anche tenuto conto degli esiti di un approfondimento istruttorio svolto coinvolgendo lo UML del Ministero della Salute che ebbe a pronunciarsi avvalendosi anche di uno specialista ortopedico, non ricorreva

nella vicenda in esame.

La contestazione dell'esito del giudizio di primo grado, quindi, non attiene ad una inesatta applicazione della disciplina del trattamento privilegiato, bensì alla classificazione dell'infermità patita a causa del servizio di leva.

Una simile questione, tuttavia, tenuto conto della peculiare conformazione impressa al giudizio di appello in materia pensionistica dall'art. 170 c.g.c., non può essere ulteriormente valutata dal giudice del gravame.

Resta assorbito l'ulteriore profilo di doglianza, afferente alla ritenuta impropria valutazione dei connotati dell'infermità nelle more della celebrazione del processo, siccome ritenuta compiuta in violazione dell'art 21 delle norme di attuazione del c.g.c. che dichiara inapplicabile al processo pensionistico che si celebra innanzi alla Corte dei conti l'art. 149 disp. att. c.p.c..

Ed infatti, ferma rimanendo la preclusione ad ulteriormente valutare, in sede di appello, una questione di fatto, indipendentemente dal suo radicamento temporale, costituisce circostanza dirimente quella secondo cui la valutazione dell'infermità è stata fatta dal primo giudice avendo riguardo all'epoca della scadenza dell'assegno (2002) e con valorizzazione all'attualità solo per rafforzare il giudizio diagnostico compiuto in occasione del rinnovo dell'assegno, senza annettervi alcuna incidenza sull'esito della decisione.

In conclusione, l'appello è inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Ministero della Difesa, nella misura di € 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.

SENT. 174/2021

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Ministero della Difesa, in € 1.000,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2021.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Rizzi

Dott. Fulvio Maria Longavita

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 01/06/2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sabina Rago

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott. Fulvio Maria Longavita

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 01/06/2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sabina Rago

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto

SENT. 174/2021

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 01/06/2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sabina Rago

Firmato digitalmente